



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

| Determinazione Dirigenziale |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| N. 2076                     | di data 22/09/2026 |
|                             |                    |

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA PER MANCATA COLLABORAZIONE NELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICO-PATRIMONIALI E GRAVI VIOLAZIONI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.**

#### LA DIRIGENTE

premesso che la legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale 15.07.2024 n. 195 come rettificata dalla deliberazione della Giunta comunale 29.07.2024 n. 220, con la quale sono stati da ultimo approvati i criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

preso atto che il soggetto 1 di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, risulta locatario di un alloggio di I.T.E.A. S.p.a. identificato con il codice 43101931;

vista la nota di I.T.E.A. S.p.A. di data 10.07.2026, ns. prot. n. 276348, con la quale la Società ha comunicato che il soggetto di cui all'Allegato 1 risulta inadempiente rispetto all'obbligo

previsto dall'art. 13 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005, richiedendo conseguentemente l'avvio all'Ente locale di un procedimento di revoca ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d) della L.P. 15/2005 (mancata collaborazione nella verifica delle condizioni economico-patrimoniali);

visto il comma 5 del medesimo articolo 13 del Regolamento, il quale prevede che l'ente locale adotti il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla locazione qualora sussista la fattispecie evidenziata nella nota di I.T.E.A. S.p.A. sopracitata;

vista altresì la nota di data 13.07.2026, ns. prot. n. 278516, con cui I.T.E.A. S.p.A. ha comunicato che nei confronti del soggetto di cui all'Allegato 1, sussiste anche la causa di revoca della locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica prevista dall'art. 9 – comma 3 – lettere c) della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (morosità);

richiamata la nota del Progetto Politiche abitative di data 15.07.2026, prot. 280740, restituita al mittente per compiuta giacenza, con cui è stato comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1 l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione alla locazione dell'alloggio pubblico per le motivazioni suesposte;

preso atto che avverso le contestazioni formulate nella citata nota di avvio del procedimento di revoca, non sono pervenute, nei termini previsti, controdeduzioni da parte del soggetto interessato a quanto è stato accertato;

ritenuto necessario, alla luce di quanto esposto, procedere con l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla locazione dell'alloggio disposta a favore del soggetto di cui all'Allegato 1 con determinazione dirigenziale 08.08.2013 n. 16/308;

richiamato l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione; il provvedimento di revoca fissa il termine per il rilascio dell'alloggio e costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

visto l'art. 9, comma 5 ter, della L.P. 15/2005, il quale prevede che, nei casi di revoca previsti dal comma 3 – lettera d), si applichi quanto disposto al comma 5 bis (*“ ....il provvedimento di revoca stabilisce il termine, comunque non superiore a un anno dalla data della sua adozione, entro il quale il nucleo familiare è tenuto a rilasciare l'alloggio.....”*), fatta salva la facoltà per il nucleo familiare di presentare, entro la scadenza del termine per il rilascio dell'alloggio, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio ai fini della stipula di un contratto di locazione ai sensi della L.P. 15/2005;

atteso che, con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 29.07.2024 n.220, con la quale si sono da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg., è stato stabilito, per i casi di revoca previsti dall'art. 9, comma 3, lett. d) della L.P. 15/2005, il termine di tre mesi per la restituzione dell'alloggio medesimo, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca della locazione, mentre il termine è di sei mesi, decorrenti sempre dalla data di approvazione del provvedimento adottato, per le motivazioni di cui all'art. 9, 3° comma, lettera c), della L.P. 15/2005;

richiamato l'art. 25 del “Regolamento” il quale prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto nel Regolamento medesimo, dalla mensilità successiva alla data di adozione dei provvedimenti di revoca e fino alla mensilità di scadenza del termine fissato per il rilascio dell'alloggio, il nucleo familiare sia tenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della Legge, a corrispondere un importo mensile pari al canone di mercato di cui all'art. 22;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 05.11.2025 n. 102;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n.387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale 01.08.2025 n. 85/2025, prot. n. 287860, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

#### d e t e r m i n a

1. di revocare la determinazione dirigenziale 08.08.2013 n. 16/308 con cui è stata autorizzata la locazione dell'alloggio pubblico identificato con il codice 43101931 al soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che il termine di rilascio dell'immobile per la fattispecie prevista alla lettera d) del comma 3 dell'art. 9 della L.P. 15/2005, è di tre mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. di prendere atto che il termine di sei mesi per il rilascio dell'immobile, sempre decorrente dalla data di approvazione del presente provvedimento, previsto per le revoche adottate per le motivazioni di cui all'art. 9, 3° comma, lettera c), della L.P. 15/2005, potrà essere fatto valere qualora il soggetto di cui all'Allegato 1 abbia ottemperato nel termine dei tre mesi concessi al punto 2) all'obbligo di presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio ma sussista ancora la causa di revoca prevista dall'art. 9, 3° comma, lettera c), della L.P. 15/2005;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;
5. di dare atto che, avverso la presente determinazione di revoca adottata a seguito dell'accertata violazione delle condizioni del rapporto di locazione illustrate in premessa, è ammessa impugnazione davanti al Giudice Ordinario presso il foro di Trento;
6. di dare atto che, per le questioni che esulano dalla violazione delle norme del contratto di locazione avverso la determinazione di revoca è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato;

7. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario entro 120 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato.

La Dirigente  
BEATRICI KATIA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).